

COMUNE DI BRENTONICO

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. Atti Privati n. _____

di data _____

CONTRATTA DI CONCESSIONE IN USO DELL'ALPEGGIO DI MALGA CORNAPIANA –

LASTÈ DI TOLGHE E MALGA PRÀ ALPESINA DI SOPRA ANNUALITÀ 2026-2027.

L'anno duemilaventisei il giorno ____ del mese di _____ nella sede Municipale

del Comune di Brentonico. Tra le parti:

- _____, nato ad _____, in qualità di

Segretario comunale, domiciliato per la carica presso il Municipio di Brentonico -

codice fiscale 00126690221 - ed autorizzato alla stipula del presente contratto,

giusto decreto del Sindaco n. 7 di data 26.05.2025, quale concedente, assistito

dall'Organizzazione professionale agricola Federazione Provinciale Coldiretti Trento,

nella persona di _____;

- _____, nato a _____ il _____, Legale rappresentante

_____, con sede _____, Via _____, partita I.V.A.

_____, a quale affittuario, assistito dall'Organizzazione professionale

agricola Federazione Provinciale Coldiretti Rovereto, individuata nella persona di

_____.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 6 novembre 2019, è stato

approvato il Piano di gestione aziendale delle malghe del Comune di Brentonico,

comprensivo di una proposta di disciplinare per la gestione del pascolo e da una

scheda tecnica comprensiva del piano degli interventi e delle relative cartografie per

ciascuna malga;

- con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 57 di data 29 dicembre

2020 sono state approvate le modifiche riguardanti i confini delle malghe comunali, approvando allo stesso tempo il Piano di gestione aziendale delle malghe del Comune di Brentonico;

- con deliberazione della giunta comunale n. 2 di data 29 gennaio 2021 è stato approvato l'atto di indirizzo finalizzato alla concessione in uso degli immobili che identificano le malghe/pascoli Bes, Corna Piana – Lastè di Tolghe, Fos ce, Pianetti, Postemon, Prà Alpesina di Sopra, Prà Alpesina di Sotto, Prà Vecchio Lovata, Susine, Tolghe, Vignola e relative pertinenze, gravati dal vincolo di diritto di uso civico siti sul territorio del Comune di Brentonico e di richiedere la sospensione dello stesso per un periodo di anni 8;

- con nota prot. 1128 di data 15 febbraio 2021 è stata fatta istanza di autorizzazione alla sospensione del vincolo di uso civico alla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 14 giugno 2005, n.6, recante Legge provinciale sugli usi civici;

- con deliberazione della giunta comunale n. di data __ 2026 è stato approvato l'atto di indirizzo finalizzato alla concessione in uso dell'alpeggio di Malga Cornapiana – Lastè di Tolghe e Malga Prà Alpesina di Sopra.

- con avviso pubblico prot.n. _____ di data _____ è stata indetta un'asta pubblica per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Cornapiana – Lastè di Tolghe e Malga Prà Alpesina di Sopra per le annualità 2026-2027;

- l'avviso è stato pubblicato all'albo pretorio comunale dal --- al ---, nonché sul sito istituzionale del Comune nella sezione Avvisi, nella Sezione Amministrazione trasparente, sottosezione "Bandi di gara e contratti";

- a seguito dell'asta pubblica di data --- ad ore ---, visto il verbale di aggiudicazione

prot.n. --- di data ---, è stata disposta l'aggiudicazione della concessione in uso dell'alpeggio di Malga Cornapiana – Lastè di Tolghe in c.c. Brentonico e di Malga Prà Alpesina di Sopra in c.c. di Avio --- per le annualità 2026-2027 a favore del/la signor/a ---, titolare della ditta --- iscritta nel Registro della CCIAA ---;

- la concessione avrà durata per le stagioni d'alpeggio 2026-2027, con decorrenza dal --- (data in cui è stata depositata la cauzione definitiva) e scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 dicembre 2027, data per la quale il concessionario si impegna a restituire gli immobili, liberi da persone e da cose, alla piena disponibilità dell'Amministrazione.

- L'Amministrazione comunale intende stipulare un contratto di affitto/concessione in uso in deroga alla disciplina di cui alla Legge n. 203 del 3 maggio 1982, sia per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, la prelazione ed i miglioramenti.

- Le parti, intervenute alla stipula del presente contratto, dichiarano di essere a conoscenza della disciplina attualmente vigente in materia di contratti agrari ed in particolare circa le norme della Legge n.203/1982, che regolano la durata, la misura del canone, la disciplina dei miglioramenti eccetera.

- Le parti intendono ora procedere alla definizione del loro rapporto di affittanza agraria mediante il presente contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla Legge n.203/1982, precisando che la validità delle intese è riconosciuta dagli articoli 23 e 29 della Legge n.11 di data 11 febbraio 1971, nonché degli articoli 45 e 58 della Legge n.203/1982.

- Riconosciute le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Oggetto e finalità

Il Comune di Brentonico, come sopra rappresentato, di seguito denominato Comune, concede in uso oneroso al sig. ---, di seguito denominato Concessionario che accetta, l'alpeggio di Malga Cornapiana – Lastè di Tolghe contraddistinta dalle pp.ffa. 10581/1, 10581/5, 10583/1, 10586/1, 13449/1 in C.C. BRENTONICO e l'alpeggio di Malga Pra Alpesina di Sopra contraddistinta dalle pp.ffa. 3573/2, 3573/7, 3991 in C.C. AVIO, gravata dal diritto di uso civico ai sensi della L.P. 15.06.2005, n. 6 e, al fine di utilizzarla per la monticazione del bestiame.

La concessione è assentita con le seguenti indicazioni:

- alpeggio per un carico ottimale di 29 UBA. Sono ammessi capi ovini-caprini e capi equini nella percentuale massima del 10% con riferimento al carico ottimale previsto;

- alpeggio turnato dal 1° luglio al 30 settembre.

- per la zona Cornapiana – Lastè di Tolghe è necessario seguire anche la seguente indicazione: “realizzazione di due massimo tre stazi per area, dove realizzare lo stazionamento notturno dei capi al pascolo, da localizzare nelle zone di versante già utilizzate in passato a questo scopo evitando le zone sommitali in modo da concentrare in pochi punti il disturbo e non interessare zone di pregio floristico.”

La conduzione della malga deve avvenire nel rispetto della scheda del Piano di Gestione Forestale del Comune di Brentonico 2020-2029, dei disciplinari tecnici – economici e della cartografia di sequenza di pascolo che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati.

È fatto divieto al concessionario di cedere, delegare o subaffittare a terzi, in tutto o in parte, il complesso dei beni avuti in concessione.

2. Durata

La durata di concessione in uso dei prati adibiti a pascolo viene stabilita per il periodo dalla sottoscrizione al 31.12.2027, data per la quale l'affittuario/il concessionario si impegna a restituire i fondi liberi da persone e cose, nella piena disponibilità della parte concedente, senza alcuna pretesa, indennizzi, richiesta, buona uscita, titoli o altro. È esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.

È esclusa l'applicazione delle disposizioni della Legge n.203/1982 ovvero altre normative in materia di prelazione agraria, in relazione al presente contratto.

3. Canone e oneri del contratto

Il canone annuo del presente contratto è determinato in deroga agli articoli 8 e seguenti della Legge del 3 maggio 1982 n. 203, che il Concessionario dovrà versare al Comune in un'unica soluzione entro il 31 ottobre di ogni anno, viene stabilito in complessivi Euro _____,00 (Euro _____/00) per ogni anno e quindi complessivi Euro _____,00 (Euro Euro _____/00).

Il ritardo superiore a due mesi nel pagamento del canone comporta la risoluzione del contratto.

Negli anni successivi al primo, il canone di affitto di cui al periodo che precede, è soggetto a rivalutazione nella misura stabilita dal competente Servizio provinciale per l'equo canone in base alla Legge n.203/1982.

L'affittuario rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 45 della Legge n.203/1982, sia ad ogni azione di adeguamento o perequazione del canone, sia ad ogni ipotesi di indennizzo per eventuali lavori, spese sostenute e miglioramenti apportati al fondo rustico, ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in

relazione alla predetta Legge n.203/1982 e/o altra legge in materia di patti agrari
che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto.

4. Manutenzione ordinaria e obbligazioni del concessionario

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga,
delle pozze, degli abbeveratoi e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione
in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le
riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico
del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i
servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di
miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di
consegna dell'alpeggio.

Si intende quale manutenzione ordinaria la verniciatura di recinzioni, delle fontane,
abbeveratoi, cisterne, fosse di raccolta deiezioni animali, fosse di raccolta liquami
ecc., operando la pulizia e lo spurgo periodici degli stessi, della pulizia delle
canalette di drenaggio delle acque ed in genere tutte le riparazioni che possono
essere fatte sul posto con normali mezzi d'opera e materiali di consumo. Gli oneri di
manutenzione ordinaria, compresa la sostituzione e/o la rimessa in pristino di tutti i
componenti che risultassero non funzionanti a seguito di normale usura o incuria
sono a carico del concessionario.

A tal fine, all'inizio della stagione di monticazione, l'Amministrazione concedente, in
contraddittorio con il concessionario, provvederà a redigere il verbale di carico della
malga.

L'Ente concedente ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per
constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi

contenuto.

Il Concessionario dovrà inoltre verificare e rinnovare con soluzioni adeguate chiudende o recinzioni relative al territorio assegnato.

Tutti gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti ogni anno, all'inizio della stagione monticatoria. Qualora il Concessionario dopo trenta giorni di monticazione non vi avesse ancora provveduto, il Comune farà eseguire i lavori necessari, rivalendosi sul Concessionario per l'intero delle spese sostenute.

Spetta al Concessionario la cura e la normale disinfezione periodica delle stalle e l'igiene dei locali per la lavorazione del latte, nonché la pulizia dei "marezi".

Spetta in ogni caso al Concessionario la manutenzione ordinaria delle strade principali e d'accesso alle malghe fino all'area recintata.

5. Manutenzione straordinaria e obbligazioni del concessionario

Sono a carico del Concedente gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli strutturali sui fabbricati.

Il Concessionario avrà diritto al riconoscimento dell'indennità per la spesa sostenuta per interventi di manutenzione straordinaria effettuati o per gli interventi di cui sopra, qualora richiesti dall'Amministrazione comunale o se preventivamente concordati con la stessa.

Il Concessionario deve effettuare, anno per anno, i lavori straordinari di miglioria che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale in ragione di un valore massimo pari al 50% del canone annuo di concessione.

I lavori saranno valutati in accordo fra i rappresentanti comunali e il Concessionario anche in rispondenza al Piano di Gestione delle malghe comunali di cui al successivo articolo 6.

6. Utilizzo della malga e sua restituzione

La concessione in uso di cui al presente atto è soggetta ai patti e condizioni stabilite

dal Piano di gestione aziendale delle malghe del Comune di Brentonico, di seguito

denominato "Piano malghe" approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n.

41 del 6 novembre 2019 e n. 57 di data 28 dicembre 2020 e relativi allegati,

elaborati per ciascuna malga:

- scheda di malga

- disciplinare tecnico economico di gestione del pascolo, che le parti dichiarano di

ben conoscere ed accettare.

Il titolo di proprietà del bestiame dovrà essere attestato con presentazione al

Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli

animali, comprensivo del bestiame in disponibilità.

Ad inizio e fine di ogni annualità il concessionario dovrà comunicare il carico e lo

scarico del bestiame utilizzando preferibilmente il fac simile consegnato

dall'Amministrazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto il concessionario prende in consegna il

fondo descritto nello stato di fatto e di diritto come visibile così come sta e giace. Il

concessionario si impegna a custodire i beni oggetto del presente contratto con la

diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga all'utilizzo esclusivo previsto nel Piano

malghe, e dovrà costantemente avere cura di non arrecare danno o pregiudizio

all'area e agli immobili concessi in utilizzo.

Eventuali opere di miglioria, non ricomprese nelle previsioni dell'articolo 5 del

presente contratto, dovranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta

dall'Amministrazione ed eseguite con spese a totale carico del concessionario senza

che questi possa conseguire alcun diritto di indennizzo per le opere eseguite, anche qualora abbiano comportato un incremento di valore di mercato dei fondi agricoli.

Per ogni e qualsiasi intervento di modifica dei beni concessi in uso, il concessionario dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. Non è richiesta l'autorizzazione solamente per gli interventi connessi con l'uso concesso, purché non comportanti modifiche permanenti del bene in concessione assimilabili a manutenzione ordinaria.

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le normative vigenti in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Il concessionario ha l'obbligo di certificare l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti.

Il concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La superficie delle/a particelle/a oggetto del presente contratto di concessione in uso, può essere oggetto di temporaneo ridimensionamento, causa lavori di pubblica utilità sia programmati che con carattere di urgenza. L'eventuale indennizzo liquidato dall'Amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente. È fatto divieto al concessionario di subaffittare e di concedere ad altri il godimento di tutti o parte dei terreni per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo.

7. Responsabilità

Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative ai fondi presi in concessione. Il concessionario manleva l'Amministrazione comunale contro i danni che a questa possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri o di terzi in genere e la solleva da ogni responsabilità per eventuali danni a persone, cose o animali ed enti, derivanti dalla conduzione propria e/o di terzi dei fondi in oggetto, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione comunale da ogni pretesa, anche giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati. Il concessionario ha stipulato con primaria compagnia assicurativa idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che potessero derivare dall'utilizzo e custodia dei fondi da parte del concessionario medesimo e/o di terzi; in particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Brentonico, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del concessionario medesimo o di terzi.

Il concessionario solleva sin d'ora l'Ente concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone durante il periodo della concessione in uso di che trattasi.

Solleva, altresì, il concedente da ogni responsabilità che dovesse derivare dall'inadempimento od inosservanza della vigente normativa in materia di sicurezza, incendi, igiene e sanità.

8. Cauzione definitiva e copertura assicurativa

A titolo di cauzione definitiva il concessionario ha costituito la garanzia di Euro --- mediante fideiussione bancaria/assicurativa presso il Tesoriere comunale, rilasciata da --- in data ---, valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte

dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi contemplati dal presente contratto, del rimborso delle eventuali spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto del concessionario. Qualora il Comune di Brentonico si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso del rapporto negoziale, la medesima dovrà essere tempestivamente reintegrata, e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale, nell'importo iniziale da parte del concessionario. La cauzione verrà restituita, interamente o in parte, a fine periodo contrattuale a seguito di svincolo formale da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna della malga, ad avvenuta definizione di ogni rapporto contrattuale, previa verifica dell'assenza di danni e dell'esatta ottemperanza a tutti gli obblighi contrattuali, con particolare riferimento al verificarsi di eventuali danni agli immobili a causa dell'utilizzo, nonché dello stato di conservazione degli stessi. Resta salvo per l'Amministrazione, l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Alla scadenza del presente contratto o alla sua eventuale risoluzione in caso di revoca o di recesso dal presente contratto, i fondi dovranno essere restituiti nello stato di conservazione riconoscibile e noto alle parti al momento della loro consegna.

Il Concessionario, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per i rischi derivanti dalla conduzione dei beni oggetto della presente concessione, dovrà stipulare per tutta la durata di cui all'art. 2 (due), una polizza assicurativa con massimale di minimo euro 1.000.000,00 (unmilione/00); in particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Brentonico, qualora la causa del sinistro abbia origine

dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del concessionario medesimo o di terzi.

9. Modifiche contrattuali

Ogni modifica al presente contratto potrà avere luogo solo con atto scritto e con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole. Qualsiasi comunicazione tra le parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata, a mezzo lettera raccomandata, oppure PEC.

10. Recesso e revoca

Il concessionario potrà recedere anticipatamente nel caso in cui il bestiame di sua proprietà fosse interamente venduto o comunque ridotto ad un numero tale da non giustificare la gestione in proprio della malga, nonché qualora dovessero insorgere malattie infettive tali da non permettere la monticazione del bestiame a seguito di disposizioni sanitarie in merito.

Il concessionario può recedere dal presente contratto con preavviso scritto che deve essere trasmesso al Comune mediante raccomandata o PEC, almeno tre mesi prima della data di esecutività del recesso. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone sino alla scadenza del periodo di preavviso del recesso. Laddove il terreno gravato dal vincolo del diritto di uso civico, debba essere improcrastinabilmente destinato a diverso e sopravvenuto fine pubblico, l'Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto di concessione in uso dando preavviso al concessionario non inferiore a tre mesi. Se la risoluzione comporta pregiudizi in danno del concessionario, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al suo indennizzo a termini della Legge n.241/1990 in caso di revoca.

11. Risoluzione

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, nei seguenti casi:

- a) per l'inosservanza, da parte del concessionario, di una delle condizioni contenute nel presente contratto e nella documentazione di gara presentata;
- b) per il mancato pagamento del canone previsto;
- c) per gravi inadempienze in relazione alla normale utilizzazione, conservazione e manutenzione dei fondi;
- d) per instaurazione di rapporti di subaffitto o subconcessione;
- e) se il concessionario non posseda o perda i titoli soggettivi dichiarati in sede di domanda e per il quale ha avuto assegnati i terreni.

In tutti i casi previsti dalle lettere a) ad e), l'Amministrazione comunale è tenuta a contestare al concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata o PEC assegnando un termine per l'adempimento non superiore a trenta giorni, decorsi i quali senza che il concessionario abbia adempiuto, è pronunciata la risoluzione del contratto a termini degli articoli 1455 e 1456 del codice civile.

12. Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte, comprese le spese di registrazione, inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico del concessionario

13. Controversie e foro competente

Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare dapprima una bonaria composizione delle stesse. In caso di esito negativo le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Rovereto.

14. Disposizione anticorruzione

L'affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuiti incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'affittuario si obbliga altresì, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo decreto. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

15. Trattamento dei dati personali

Il Comune di Brentonico informa l'affittuario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che il trattamento di dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano. L'informativa completa è consultabile al seguente link del sito web comunale [Informativa Privacy](#).

16. Rinvii

Per quanto non contemplato nel presente contratto di affitto si fa riferimento alle disposizioni della Legge 3 maggio 1982, n.203, al codice civile ed alle consuetudini esistenti in materia.

Letto, confermato, sottoscritto. Per il Comune di Brentonico – Il Segretario comunale

f.to digitalmente _____

Imposta di bollo assolta su copia
conforme cartacea

Per l'Organizzazione professionale agricola Federazione Provinciale Coldiretti Trento

– f.to digitalmente _____.

Per l'Impresa _____ – f.to digitalmente _____.

Per l'Organizzazione professionale agricola Federazione Provinciale Coldiretti

Rovereto – f.to digitalmente _____.

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell' _____ ,

dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole

contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui

all'articolo 1341 cod. civ., l'affittuario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti

ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto

con le relative clausole.

In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di

seguito elencate: Art. 3 – Canone e oneri del contratto; Art. 6 – Utilizzo dei fondi e

loro restituzione; Art.10 – Recesso e revoca; Art.11 – Risoluzione.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune di Brentonico – Il Segretario comunale –

f.to digitalmente _____

Per l'Organizzazione professionale agricola Federazione Provinciale Coldiretti Trento

– f.to digitalmente _____

Per l'Impresa _____ – f.to digitalmente _____.

Per l'Organizzazione professionale agricola Federazione Provinciale Coldiretti

Rovereto – f.to digitalmente _____.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.